



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 30 Giugno 2020

Prot. 140/20

Al Presidente del Consiglio

Prof. Avv. Giuseppe Conte

Al Ministro dell'Interno

Cons. Luciana LAMORGESE

Al Vice Ministro dell'Interno

Sen. Vito Claudio CRIMI

Al Vice Ministro dell'Interno

On. Matteo MAURI

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Carlo SIBILIA

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

Dott. Achille VARIATI

Al Presidente V Commissione Camera dei Deputati

On. Claudio BORGHI

Ai Deputati Relatori A.C. 2500 (decreto rilancio)

On. Luigi MARATTIN

On. Fabio MELILLI

On. Carmelo Massimo MISITI

A tutti i Deputati della Repubblica Italiana

Oggetto: AC 2500 (decreto rilancio) – emendamento 84.014. che inserisce l'art. 84 bis -Vigili del Fuoco e ripartizione del fondo (165 milioni) art. 1, comma 133 L.160/2019.

L'emendamento non soddisfa pienamente il principio di armonizzazione ed equiparazione delle retribuzioni dei Vigili del Fuoco con quelle delle Forze di Polizia previsto dall' art. 1, comma 133 L. 160/2019.

Restano penalizzati e sperequati rispetto alle Forze di Polizia :

- 1) Per il trattamento retributivo fisso e ricorrente tutto il personale che espletà funzioni operative con anzianità pari o superiore a 17 anni di servizio.
- 2) Per il trattamento accessorio tutto il personale che espletà funzioni operative di qualsiasi anzianità di servizio impiegati in attività di turnazione.

Il Ministro dell' Interno non dialoga con i Vigili del Fuoco – Nessun incontro del Governo/Ministro Interno per consultare le organizzazioni sindacali in merito alle modalità di ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 133 L.160/2019 contenute nell' emendamento in oggetto.

E' notizia di queste ore che sarebbe in via di definizione un emendamento sottoscritto da tutti i gruppi parlamentari per superare i rilievi di inammissibilità dell'emendamento 84.014. dei relatori e introdurre l'art. 84-bis all' AC 2500 (decreto rilancio). Il testo ci viene riferito essere pari a quello dell' emendamento dei relatori 84.014 (vedasi allegato alla presente sul quale si formulano osservazioni) a cui si aggiunge la modifica dell' art. 6, comma 3 del D.Lgs 217/2005 che riduce per i Vigili del Fuoco da 5 a 2 gli anni di permanenza nella prima sede di assegnazione (misura questa pienamente condivisa e auspicata da tempo).

Di seguito la nostra analisi e le richieste CONAPO di modifica dell' emendamento:

1 - PREMESSA – LE RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE (180 MILIONI/ANNO A REGIME) E IL PARADOSSO DELLA ERRATA DISTRIBUZIONE CHE VANIFICA IL PRINCIPIO DI ARMONIZZAZIONE RETRIBUTIVA DEI VVF CON LE FORZE DI POLIZIA CONTENUTO NELL' ART. 1, COMMA 133 DELLA LEGGE 160/19

- a)** 165 milioni a regime (fondo art. 1, comma 133 della Legge 160/19);
- b)** 15 milioni presi dalle tasche del (solo) personale operativo (e qui si parla solo dei ruoli "super operativi" addetti al pronto intervento h24) con anzianità superiore a 22 anni (ultimo capoverso del comma 1 dell' emendamento) mediante abrogazione della "maggiorazione indennità rischio 22 e 28 anni" con la scusa di "armonizzare al ribasso" il personale più anziano (cui però con il resto dell' emendamento non si garantisce la completa equiparazione degli istituti retributivi come sotto dimostrato);
- c)** l'emendamento da una parte destina risorse finanziarie ingenti a misure che nulla hanno a che fare con il principio previsto dall' art. 1, comma 133 L. 160/2019 della armonizzazione/equiparazione delle retribuzioni dei Vigili del Fuoco con quelle delle Forze di Polizia e dall' altra non completa il processo di armonizzazione/equiparazione per il personale che espletava funzioni operative.

**2 - ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO FISSO E RICORRENTE - LE PRINCIPALI CRITICITA' DA MODIFICARE
(COMMA 1 DELL' EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DELL' ALLEGATO)**

IL PROBLEMA - L' emendamento non coglie appieno le necessità di armonizzazione retributiva con le Forze di Polizia previste dall' art. 1, comma 133 della Legge 160/2019.

Lo fa solo "sul trattamento fisso e ricorrente" e lo fa solo "complessivamente" nell' arco della intera carriera (ipotizzata in 34 anni di servizio). L' obiettivo della completa armonizzazione del trattamento retributivo fisso e ricorrente potrà quindi essere raggiunto solamente per coloro che, di poca anzianità di servizio, quella carriera ancora la devono fare. In ogni caso, anche per costoro, se la carriera avrà durata superiore ai 34 anni di servizio, vi sarà, da quel momento e sino a fine carriera una perdita retributiva mensile rispetto agli appartenenti alle Forze di Polizia. **Ciò è causato dal fatto che nelle Forze di Polizia (come anche nelle Forze Armate) l'importo mensile dell' Assegno di funzione (che aumenta al 32mo anno di servizio) è maggiore rispetto all' Assegno di specificità VVF (il cui ultimo scatto è a 28 anni e con importo mensile inferiore allo scatto dei 27 anni delle FFPP).**

L'emendamento in oggetto penalizza quindi coloro che alla data del 01/01/2022 hanno una anzianità pari o superiore a 17 anni di servizio i quali arriveranno a fine carriera, non solo con il danno pregresso (per il quale non è prevista compensazione) ma con l'impossibilità di un pari trattamento retributivo dal 2022 a fine carriera e ciò è inaccettabile. La penalizzazione su base mensile causata dalla non corretta ripartizione dei fondi nell' emendamento si appalesa in maniera ancor più forte per coloro che hanno anzianità pari o superiore a 27 anni di servizio e, peggio ancora, pari o superiore a 32 anni di servizio e ciò appare ingiusto perché a tutti costoro, per il futuro, da qui alla pensione occorrerebbe dare almeno il pari mensile delle Forze di Polizia, tenendo presente anche che, come sopra specificato al punto 1, lettera b) (risorse finanziarie utilizzate) sono proprio costoro che finanziano per ulteriori 15 milioni di euro il provvedimento mediante l'annullamento (riassorbimento) della loro "maggiorazione indennità rischio percepita ai 22 e 28 anni" (cfr ultimo capoverso comma 1 dell' emendamento). A questo proposito "l'elemosina" dell' UNA TANTUM di 300 e 400 euro prevista al comma 4

dell'emendamento appare inadatta a risolvere il problema e finanche "offensiva", quasi un "elemosina parrocchiale" a fronte invece del danno mensile persistente sino alla pensione.

LA SOLUZIONE - per evitare questo danno al personale operativo il CONAPO chiede di modificare l' emendamento "assegno di armonizzazione ad esaurimento" che comporta **onere finanziario lordo stato di € 5.338.520/anno** dal 2022 (a calare negli anni successivi essendo ad esaurimento) che andrebbero reperiti (in tutto o in parte) nella rimodulazione delle tabelle di cui all' art. 2, comma 2, laddove attribuiscono € 8.282.267 a personale non in uniforme (impiegati) privi di qualifiche di polizia e che nulla c'entrano con l'armonizzazione alle Forze di Polizia. La modifica si applica a coloro che al 1 gennaio 2022 hanno anzianità superiore a 17 anni di servizio e "compensa" quindi le storture dell' emendamento ove impedisce a questo personale, dal 2022 e sino alla pensione, di avere uguale trattamento retributivo fisso mensile con gli appartenenti alle Forze di polizia. L' assegno è pari (e quindi compensa) la differenza annuale tra gli importi dell' assegno funzionale delle Forze di Polizia e l'Assegno di specificità VVF al compimento dei 27 e 32 anni di servizio ed è ad esaurimento nel senso che si esaurisce con il pensionamento del personale interessato con il recupero delle risorse finanziarie da destinare a ulteriori misure di contrattazione integrativa. Al pari dell' assegno di funzione delle Forze di polizia, l' assegno proposto costituisce trattamento retributivo fondamentale utile anche alla quota A) di pensione di cui all' art. 13 del D.Lgs 503/1992 in modo da compensare almeno in parte il danno pensionistico che ha avuto il personale "più anziano" avvicinandolo al trattamento in godimento alle Forze di polizia.

TESTO NORMATIVO DELLA MODIFICA RICHIESTA DAL CONAPO

**"assegno di armonizzazione ad esaurimento" a compensazione del danno che
l'emendamento produce al personale con oltre 17 anni di servizio**

(onere finanziario lordo stato € 5.338.520/anno dal 2022 e poi a scalare con recupero)

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli che espletano funzioni specialistiche e dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data dell' 1 gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, a decorrere dal 1 gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 597 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 1368 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. Al personale appartenente ai ruoli non direttivo e non dirigente che espletava le medesime funzioni di cui al comma precedente, che alla data dell' 1 gennaio 2022 abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio pari o superiore a 17 anni è attribuito, con decorrenza dal 1 gennaio 2022, un assegno di armonizzazione ad esaurimento non riassorbibile e non rivalutabile, pari a euro 228 annuali al compimento dei 27 anni di effettivo servizio e a euro 681 annuali al compimento dei 32 anni di effettivo servizio. L'importo dell' assegno attribuito ai 32 anni di servizio assorbe l'importo attribuito ai 27 anni di servizio. L'assegno di armonizzazione di cui ai commi 1 e 2 ha effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o altre analoghe, e i contributi di riscatto, con esclusione dell'equo indennizzo. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse che residuano a seguito del progressivo esaurimento dell' assegno determinato dal collocamento in quiescenza del personale interessato.

Quanto sopra richiesto si rende ancor più necessario in considerazione delle ulteriori penalizzazioni retributive/previdenziali cui è soggetto l'assegno di specificità dei Vigili del Fuoco rispetto al comparato assegno funzionale delle Forze di Polizia.

L' ulteriore danno schematizzato nella tabella che segue dimostra la necessità di modificare l'emendamento almeno come sopra proposto :

	1-ASSEGNO FUNZIONALE FORZE DI POLIZIA	2-ASSEGNO SPECIFICITA' VIGILI DEL FUOCO
Decorrenza anni servizio	17 – 27 - 32	14 – 22 – 28 ma con importi minori
Tipo di emolumento retributivo	Fondamentale	Accessorio
Computo servizi pre ruolo nella medesima amministrazione ai fini del raggiungimento delle decorrenze	SI	NO
Computo del servizio pre ruolo nelle FF. AA. e nelle FF.PP. ai fini del raggiungimento delle decorrenze	SI	NO
Computo del servizio di leva ai fini del raggiungimento delle decorrenze	SI	NO
Computo del servizio di leva nel CNVVF ai fini del raggiungimento delle decorrenze	SI	NO
Utile a quota A di pensione	SI	NO
Utile a quota B di pensione	SI	solo parte eccedente il 18% base pensionabile
Utile a quota C di pensione	SI	solo parte eccedente il 18% base pensionabile

3 - ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ACCESSORIO LE PRINCIPALI CRITICITA' DA MODIFICARE (COMMA 2 DELL' EMENDAMENTO SOSTITUTIVO)

IL PROBLEMA - Per quanto riguarda il trattamento accessorio l'emendamento non contribuisce alla completa ARMONIZZAZIONE/EQUIPARAZIONE DELLE INDENNITA' ACCESSORIE, con l'aggravante di indirizzare i fondi per obiettivi diversi senza parificare le indennità accessorie per coloro che rischiano la vita con le attività di pronto intervento operativo.

E' invece necessario equiparare alle Forze di Polizia almeno uno degli istituti retributivi accessori delle Forze di Polizia, ovvero quello che riguarda le indennità per i servizi NOTTURNI – FESTIVI – SUPERFESTIVI che costituiscono una pesantissima voce di sperequazione mensile di tutto il personale di qualsiasi anzianità che espletà funzioni operative inserito nelle turnazioni (quello di pronto intervento).

Di seguito sono indicate le attuali differenze esistenti tra le indennità per il lavoro notturno, festivo e superfestivo dei VV.F e delle FF.PP. che dovrebbero essere armonizzate/equiparate ma di cui non si trova traccia nell'emendamento e i cui fondi destinati alla contrattazione integrativa (15 milioni dal 2022 – vedasi comma 2) risultano essere insufficienti.

TRATTAMENTO ACCESSORIO**SPERQUAZIONE DA SANARE CON URGENZA**

danno mensile per il personale impiegato in tali servizi operativi: € 175/mese
onere finanziario necessario lordo stato : € 51.326.363/anno a regime

	ATTUALI IMPORTI VIGILI DEL FUOCO	ATTUALI IMPORTI FORZE POLIZIA
SERVIZIO NOTTURNO 22-06	€ 1,03 per ora	€ 4,10 per ora
SERVIZIO FESTIVO	€ 12,36 per turno di 12 ore	€ 12 per turno di 6 ore
SERVIZIO SUPERFESTIVO	€ 24,72 per turno di 12 ore	€ 40 per turno di 6 ore

LA SOLUZIONE - il CONAPO chiede la seguente modifica dell' emendamento:

TESTO NORMATIVO DELLA MODIFICA RICHIESTA DAL CONAPO**armonizzazione delle indennità per il lavoro notturno, festivo e speciali festività**

Le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale che espleta funzioni operative, del personale delle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento e del personale dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono incrementate di euro 1.500.000 dal 1 gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1 gennaio 2021 e di euro **(15.000.000 + quanto reperibile dalle voci dell' emendamento estraneo all' equiparazione/armonizzazione – vedasi punti successivi)** dal 1 gennaio 2022, allo scopo di prioritariamente armonizzare la misura dell'indennità oraria notturna e festiva e delle particolari festività di cui all' art. 101 del D.P.R. 18 maggio 1987, n. 269 con gli analoghi istituti accessori spettanti al personale delle Forze di polizia. Gli incrementi degli istituti retributivi accessori di cui al comma 1 relativi agli anni 2020 e 2021 sono definiti mediante accordi integrativi nazionali di cui agli articoli 140, comma 1, e 230, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Quelli a decorrere dall' anno 2022 sono definiti mediante il procedimento negoziale di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

4 – IL TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEL PERSONALE DIRETTORE VICE DIRIGENTE DEVE ESSERE EQUIPARATO A QUELLO DEL VICE QUESTORE AGGIUNTO DELLE FORZE DI POLIZIA E NON A QUELLO DEL COMMISSARIO COME PREVEDE L'EMENDAMENTO (COMMI 1 E 5 EMENDAMENTO SOST.)

Per quanto riguarda la tabella di armonizzazione/equiparazione del trattamento economico fisso e continuativo del personale Direttivo VVF, l'emendamento erroneamente accomuna "al ribasso" la qualifica di Direttore Vice Dirigente VVF con quella del Commissario Capo delle Forze di Polizia mentre la corretta comparazione è quella con la qualifica di Vice Questore Aggiunto delle Forze di Polizia. Ciò è confermato anche dalla Tabella B allegata al D.Lgs 177/2016 ove il legislatore ha comparato le qualifiche del soppresso Corpo Forestale dello Stato (Forza di Polizia) con quelle dei Vigili del Fuoco. Pertanto il personale con qualifica di Direttore Vice Dirigente VVF deve essere correttamente equiordinato/armonizzato al Vice Questore Aggiunto, quantomeno ante riordino delle carriere (D.Lgs 95/2017) che ha previsto la dirigenzializzazione, ma comunque con la dovuta applicazione degli (all'epoca vigenti) articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche in analogia all' identico trattamento di cui all' art. 2160 del D.Lgs 66/2010 riguardante gli Ufficiali delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.

Quanto al trattamento economico accessorio del personale Direttivo VVF, dall'ultimo capoverso del comma 5 dell' emendamento si evince che vengono destinati € **5.627.436** a regime all' incremento delle retribuzioni accessorie ivi compreso quelle conseguenti alle

regime all' incremento delle retribuzioni accessorie ivi compreso quelle conseguenti alle "posizioni organizzative" di cui agli artt. 199 e 233 del D.Lgs 217/2005 (che nulla hanno a che vedere con i principi di armonizzazione/equiparazione di cui al fondo art. 1, comma 133 della Legge 160/19 – nelle Forze di Polizia non esistono le posizioni organizzative). Inoltre nelle relazioni non vengono evidenziate misure di raffronto con il trattamento accessorio del personale Direttivo delle FFPP, pertanto, fermo restando la priorità di adeguare il trattamento fisso e continuativo di detto personale a quello del Vice Questore Aggiunto, non si comprende su quali basi di "armonizzazione con le FFPP" e su quale "confronto" si sia arrivati a determinare l' ultimo capoverso del comma 5 dell' emendamento e quindi a "giustificare" l' importo di € 5.627.436. In mancanza di istituti accessori da armonizzare con le FFPP, si chiede di destinare tale importo alla equiparazione del trattamento fisso e ricorrente del personale Direttivo Vice Dirigente del CNVVF con il personale Vice Questore Aggiunto di Polizia o devolvendoli alle misure di armonizzazione di cui ai punti nn. 1 e 2 in caso residuino ulteriori risorse una volta completato il processo di armonizzazione del personale Direttivo Vice Dirigente del CNVVF con il personale Vice Questore Aggiunto di Polizia

5 – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO ACCESSORIO PERSONALE DIRIGENTE (COMMA 5 DELL' EMENDAMENTO SOSTITUTIVO)

Il comma 5 destina le risorse finanziarie al trattamento retributivo accessorio del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nelle relazioni a nostra conoscenza non vengono evidenziate le misure di raffronto con il trattamento accessorio del personale dirigente delle FFPP, pertanto è opportuno capire su quali basi di "armonizzazione" e su quale "confronto con le FFPP" l'emendamento arriva a determinare quelle cifre stanziate per il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale Dirigente. Poiché la ratio dell' art. 1, comma 133 della l. 160/2016 è l' "armonizzazione retributiva" con le Forze di Polizia e poiché ciò palesemente impone che prima di impegnare risorse finanziarie in voci retributive diverse dalla "armonizzazione" si debba almeno avere la certezza di avere raggiunto effettivamente l' Armonizzazione/Equiparazione per tutto il personale in divisa, si chiede di verificare puntualmente i principi di "armonizzazione con le FFPP" che hanno portato alla proposta di impegno finanziario di cui al comma 5 dell'emendamento di circa € 1,3 milioni destinati al trattamento accessorio del personale dirigente, rendendo nota una doverosa tabella di raffronto di tali voci retributive accessorie (laddove esistenti), confermando gli importi in caso di effettiva sperequazione o, in mancanza, devolvendoli alle misure di armonizzazione di cui ai punti nn. 1 e 2 in caso non sia dimostrata sperequazione del trattamento accessorio.

6 – NO ALL' INCREMENTO DEL MONTE ORE DESTINATO AL LAVORO STRAORDINARIO (COMMA 2 DELL' EMENDAMENTO) - QUEI FONDI VANNO DESTINATI ALL' ARMONIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO FISSO E ACCESSORIO (VEDASI PUNTI 1 e 2 SOPRA)

L' emendamento al primo periodo del comma 2 comporta una spesa di di € 12.341.000 a regime destinati all'incremento del monte ore degli straordinari che nulla ha a che vedere con la ratio dell' art. 1, comma 133, della l. 160/2019 ovvero con l' *"armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia"*. Il CONAPO chiede di destinare tali fondi al completamento del processo di equiparazione/armonizzazione retributiva attuando quanto richiesto ai punti nn. 1 e 2 della presente nota.

7 – NO ALL’ INCREMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE DEI RUOLI LOGISTICO GESTIONALI (IMPIEGATI) PRIMA DI COMPLETARE IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE/EQUIPARAZIONE DEL PERSONALE OPERATIVO (COMMI 1, 2 E 5 DELL’ EMENDAMENTO SOSTITUTIVO).

I ruoli logistico gestionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (così chiamati a seguito del D.Lgs 127/2018) sono ruoli formati da personale con mansioni impiegatizie. Con il D.Lgs 127/2018 gli hanno cambiato nome, ma non i compiti e le funzioni a vocazione impiegatizia. Le tabelle indicate al comma 1 dell’ emendamento destinano a tale personale per il solo trattamento fisso e ricorrente **€ 8.282.267/anno a regime**, oltre al trattamento accessorio di cui ai commi 2 e 5 dell’ emendamento. Tale personale però non ci risulta abbia sperequazioni retributive rispetto all’ analogo personale appartenente alle pari qualifiche impiegatizie dell’ amministrazione civile dell’ Interno, ivi compreso quello impiegato presso la Polizia di Stato. Nelle relazioni indicate all’emendamento non scorgiamo infatti attestazioni di sperequazione rispetto all’omologo personale dell’ amministrazione civile dell’ Interno (con il quale esercitano le medesime funzioni nei medesimi uffici ministeriali).

Tutto quanto precede in questa nota dimostra che è doveroso **prima completare il percorso di armonizzazione/equiparazione del trattamento retributivo sia fondamentale che accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (in divisa) che espleta funzioni operative**, ovvero l’ unico ad avere qualifiche di Agenti di Pubblica Sicurezza (art. 8, comma 1 L.1570/41 confermato in vigore dall’ art. 35, comma 1, lett d del D.Lgs 139/2006) e di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 6, comma 3 D.Lgs 139/2006) e quindi l’unico a poter essere comparabile (armonizzabile come previsto dall’ art. 1, c.133 L. 160/2019) con le Forze di Polizia. E così dovrà essere fino a quando finalmente il legislatore si deciderà ad accogliere la richiesta CONAPO di istituire un vero Ruolo Tecnico in divisa equiparato al Ruolo Tecnico della Polizia di Stato, funzionale e integrato con il settore operativo. Solo al completamento di tutto quanto precede (a meno che i proponenti l’ emendamento non intendano prendere in giro i Vigili del Fuoco) ed esaurito il processo di armonizzazione/equiparazione e sanate quindi le ingiustizie, si potrà pensare a incrementi retributivi (che sono aggiuntivi rispetto ai normali rinnovi contrattuali) anche per detto personale impiegatizio. Altrimenti si alimenterebbe il paradosso, già oggi in parte esistente che, per il personale in divisa che espleta funzioni operative continuerebbe l’ingiustizia della sperequazione rispetto agli altri Corpi, mentre per il personale impiegatizio verrebbero corrisposte retribuzioni superiori agli altri impiegati del Ministero dell’ Interno, cosa questa più che accettabile ma solo dopo aver sanato le ingiustizie retributive/previdenziali del personale in divisa, l’ unico che rischia la vita come gli altri Corpi e l’ unico al momento comparabile agli altri Corpi con doverosa priorità.

Il CONAPO chiede quindi di modificare l’ emendamento e destinare tali fondi al completamento del processo di equiparazione/armonizzazione retributiva attuando quanto richiesto ai punti nn. 1 e 2 della presente nota.

8 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE SPEREQUANTO RISPETTO ALLE FF.PP.

Sebbene l’ art. 1, comma 133 della legge 160/2019 vincoli il fondo alle misure di armonizzazione del solo trattamento retributivo e non anche alle misure di armonizzazione del trattamento previdenziale, è doveroso ricordare alle SS.LL che ai Vigili del Fuoco non sono riconosciuti i seguenti istituti previdenziali in godimento alle Forze di Polizia:

- a) 6 SCATTI RETRIBUTIVI utili sull’importo della pensione** nella misura già corrisposta (sin dal 1987) agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 387/1987 convertito con modificazioni in Legge 472/1987 e ribadito dall’ art. 4 del D.Lgs 165/1997;

- b) **ASSEGNO DI SPECIFICITA'** dei VVF parificato all' analogo **ASSEGNO DI FUNZIONE** delle Forze di Polizia e delle Forze Armate anche per quanto riguarda le dinamiche previdenziali ricomprendendolo (come avviene nelle FF.PP. e FF.AA.) nella "base pensionabile" (se pur non maggiorata del 18%) di cui all'art. 13 comma 1 **lettera "A"**, del DLgs 503/1992;
- c) **AUMENTO DEL SERVIZIO ai fini pensionistici di un anno ogni cinque** (ogni 5 anni di servizio se ne computano 6 utili al raggiungimento della pensione) così come già corrisposto (sin dal 1977) agli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento civile, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge 284/1977 e ribadito dall' art. 5 del D.Lgs 165/1997;

Questo ulteriore danno per il personale VVF operativo dimostra ancor di più la assoluta necessità di modificare l 'emendamento per consentire almeno il completamento del processo di armonizzazione retributiva, come sopra richiesto dal CONAPO.

9–IL MINISTRO DELL'INTERNO CHE FINE HA FATTO? RICHIESTA INCONTRO

Ad oggi la proposta di ripartizione del fondo di cui all' art. 1, comma 133 della legge 160/2019 è stata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco brevemente illustrata alle organizzazioni sindacali [in data 11/03/2020 in videoconferenza](#) ed è pressoché la medesima di cui all'emendamento di cui si discute. Nessun passaggio Politico con il personale.

Come CONAPO avevamo già inviato (anche al Ministro dell'Interno) la [nota prot. 61/20 del 20/03/2020](#) e la [nota prot. 73/20 del 03/04/2020](#) con le medesime richieste di modifica che non sono state recepite.

Il Ministro dell' Interno non ha convocato le organizzazioni sindacali e non ha nemmeno ascoltato il parere inviato in merito alla proposta di cui all' emendamento in discussione, nonostante la rilevanza della materia e la consistenza delle risorse finanziarie finalizzate alle retribuzioni dei Vigili del Fuoco. Parimenti i Vice Ministri e Sottosegretari che ad oggi non hanno ricevuto la delega per le materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Un Ministero dell' Interno che appare distante dal dare la dovuta attenzione alle opinioni dei Vigili del Fuoco, che non dialoga con le organizzazioni sindacali nonostante le risorse disponibili, rischia con questo emendamento e con l'ingiusta ripartizione di mancare clamorosamente l'obiettivo principale di equiparare il personale operativo alle retribuzioni delle Forze di Polizia, ovvero di vanificare in parte il grande risultato dello stanziamento dei 165 milioni nella legge di bilancio.

Chiediamo al Ministro dell' Interno che ci convochi con urgenza in merito alla ripartizione del fondo di cui all' art. 1, comma 133 della legge 160/2019.

Auspicando che le modifiche richieste vengano attenzionate e accolte sia a livello di Governo che Parlamentare (e che il Ministro dell'Interno ci convochi) porgiamo Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
Marco Piergallini



**Allegato: emendamento 84.014
dei relatori**

**PROPOSTE EMENDATIVE 1.101, 2.014, 25.033, 27.22, 29.023, 35.026,
65.016, 72.122, 84.126, 84.014, 119.088, 122.034, 127.028, 136.6,
199.026, 206.6, 208.016, 223.8, 227.18, 237.03, 238.018 e 260.09 DEI
RELATORI**

Giovedì 25 giugno 2020

— 71 —

Commissione V

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-bis.

*(Utilizzo di risorse finanziarie
già disponibili)*

1. Al fine di contribuire a fronteggiare la crisi economica legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19, rendendo immediatamente utilizzabili le risorse finanziarie già disponibili, di cui al comma 7, le misure delle componenti fisse e continuative del trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ridefinite, anche allo scopo di una maggiore armonizzazione con gli analoghi istituti retributivi spettanti alle corrispondenti qualifiche del personale delle Forze di polizia, valorizzando i rispettivi livelli di responsabilità e l'esperienza professionale maturata. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita, rispettivamente a far data dal 1º gennaio 2020, dal 1º gennaio 2021 e dal 1º gennaio 2022, dalle tabelle C di cui agli allegati n. 1-bis, n. 1-ter e n. 1-quater al presente decreto, che disciplinano, a decorrere dalle predette date, le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile, dell'assegno di specificità e della retribuzione di rischio e di posizione quota fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della suddetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 261 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello appartenente alle Forze di polizia, a decorrere dal 1º gennaio 2021 la maggiorazione dell'indennità di rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, è riassorbita nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio e indicate nella relativa tabella C.

2. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché al correlato addestramento operativo, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è incrementata di 32.694 ore per l'anno 2020, di 227.241 ore per l'anno 2021 e di 622.750 ore annue a decorrere dall'anno 2022. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori, il fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 1.500.000 dal 1º gennaio 2020, di euro 4.500.000 dal 1º gennaio 2021 e di euro 15.000.000 annui a decorrere dal 1º gennaio 2022. I fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall'anno 2020, con le risorse, indicate nell'allegato n. 1-quinquies al presente decreto, che residuano a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dai commi da 1 a 8 del presente articolo.

3. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche con quello del personale delle Forze di polizia, le risorse di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono incrementate:

a) per il settore aeronavigante, di euro 387.133 per l'anno 2020, di euro

1.161.399 per l'anno 2021 e di euro 3.871.331 annui a decorrere dall'anno 2022;

b) per il settore dei sommozzatori, di euro 133.384 per l'anno 2020, di euro 400.153 per l'anno 2021 e di euro 1.333.843 annui a decorrere dall'anno 2022;

c) per il settore nautico, ivi compreso il personale che svolge servizio antincendi lagunare, di euro 184.192 per l'anno 2020, di euro 552.576 per l'anno 2021 e di euro 1.841.920 annui a decorrere dall'anno 2022.

4. All'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la previsione di benefici economici al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletà funzioni specialistiche laddove non abbia diritto alla relativa indennità mensile ».

5. Per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali e crescenti esigenze del soccorso pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, nonché al personale appartenente alle corrispondenti qualifiche dei ruoli speciali antincendio a esaurimento e dei ruoli delle funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che matura nell'anno 2021 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 300. Al medesimo personale che matura nell'anno 2022 un'anzianità di effettivo servizio di almeno 32 anni nel suddetto Corpo, è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 400.

6. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello non generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro

53.997 dal 1° gennaio 2020, di euro 161.990 dal 1° gennaio 2021 e di euro 539.967 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato, di euro 23.987 dal 1° gennaio 2020, di euro 71.962 dal 1° gennaio 2021 e di euro 239.874 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022.

7. Il fondo per la retribuzione di rischio e posizione e di risultato del personale dirigente di livello generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato:

a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e posizione, di euro 14.892 dal 1° gennaio 2020, di euro 44.675 dal 1° gennaio 2021 e di euro 148.918 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022;

b) per la retribuzione di risultato, di euro 4.787 dal 1° gennaio 2020, di euro 14.362 dal 1° gennaio 2021 e di euro 47.874 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17-bis, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementato di euro 401.960 dal 1° gennaio 2020, di euro 1.205.879 dal 1° gennaio 2021 e di euro 4.019.597 annui a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche per il finanziamento della spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative di cui agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

9. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si interpreta nel senso che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio alla data del 31 dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli articoli 124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo

n. 217 del 2005. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto della suddetta applicazione, l'eccezione è attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno 2021 e a euro 164,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli effetti giuridici ed economici delle disposizioni del presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2020.

84. 014. I Relatori.